

ULTIMI AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE

Art. 34 bis - Iniziative pubblicitarie realizzate all'interno dei centri commerciali o supermercati

La recente decisione della Suprema Corte (Cassazione civile sez. trib. - 16/04/2021, n. 10095) del 16 aprile scorso ha chiarito come sussista il presupposto per l'imposizione del canone per le iniziative pubblicitarie svolte attraverso i cartelli mobili (mono o bifacciali) apposti sui carrelli dei supermercati e dei centri commerciali.

Il giudice ha ritenuto che il messaggio pubblicitario, non essendo in astratto limitato ai prodotti venduti nella struttura e comunque essendo posto su mezzi (i carrelli) che possono spostarsi oltre i limiti della struttura, circolando nel centro o anche solo nel parcheggio pertinenziale, possa essere visto ed apprezzato da una categoria indistinta di utenti (non necessariamente correlati con quelli del supermercato cui afferisce il carrello).

A rigore, trattandosi di interpretazione, non vi sarebbe stretta necessità di introdurre una nuova norma, potendosi applicare alla fattispecie comunque il canone. In ogni caso, per migliore chiarezza e certezza del regolamento, è stato introdotto un nuovo articolo:

Art. 34 bis - Iniziative pubblicitarie realizzate all'interno dei centri commerciali o supermercati **Facoltativo**

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali è soggetta a canone per esposizione pubblicitaria.

Qualora i cartelli promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

La pubblicità di cui al presente articolo è comunque soggetta alla presentazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 34.